

Rio Saliceto, 04 agosto 2022
Prot. 2342/2022

All'Amministratore Unico
ASP Magiera Ansaloni

Oggetto: costituzione delle risorse decentrate anno 2021

PREMESSA

Le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (risorse decentrate) fino all'anno 2017 erano determinate secondo le modalità definite dagli articoli 31 e 32 del CCNL 22.1.2004, dall'art. 4 del CCNL del 9/5/2006, dall'art. 8 del CCNL 11/04/2008 e dall'art. 4 del CCNL 31 luglio 2009.

Con la stipula del nuovo CCNL del Comparto Funzioni Locali in data 21 maggio 2018, la disciplina relativa alla costituzione del fondo risorse decentrate è stata riscritta dall'art. 67, come segue:

“1. A decorrere dall'anno 2018, il “Fondo risorse decentrate”, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di “alta professionalità”. L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi.

2. L'importo di cui al comma 1 è stabilmente incrementato:

- a) di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019;*
- b) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data;*
- c) dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno;*
- d) di eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;*
- e) degli importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell'ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale, come ad esempio l'art. 1, commi da 793 a 800, della legge n. 205/2017; le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies;*

f) dell'importo corrispondente agli eventuali minori oneri che deriveranno dalla riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza; tale risorsa è attivabile solo dalle Regioni che non abbiano già determinato tale risorsa prima del 2018 o, per la differenza, da quelle che l'abbiano determinata per un importo inferiore al tetto massimo consentito;

g) degli importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziare;

h) delle risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 5, lett. a).

3. Il Fondo di cui al presente articolo continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno:

a) delle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL dell'1.4.1999, come modificato dall'art. 4, comma 4, del CCNL del 5.10.2001

b) della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98;

c) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge;

d) degli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio;

e) degli eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL dell'1.4.1999; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo;

f) delle risorse di cui all'art. 54 del CCNL del 14.9.2000, con i vincoli di destinazione ivi indicati;

g) delle risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale delle case da gioco secondo le previsioni della legislazione vigente e dei relativi decreti ministeriali attuativi;

h) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 4;

i) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 5, lett. b).

j) di un importo corrispondente alle eventuali risorse che saranno stanziare in applicazione della normativa di legge richiamata ai commi 8 e 9, a condizione che siano stati emanati i decreti attuativi dalla stessa previsti e nel rispetto di questi ultimi;

k) delle integrazioni alla componente variabile del fondo - a seguito dei trasferimenti di personale di cui al comma 2 lett. e) ed a fronte della corrispondente riduzione ivi prevista della componente variabile dei fondi - limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento, al fine di garantire la copertura, nei mesi residui dell'anno, degli oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito, fermo restando che la copertura a regime di tali oneri avviene con le risorse di cui al citato comma 2 lett. e); le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies.

4. In sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza.

5. Gli enti possono destinare apposite risorse:

a) alla componente stabile di cui al comma 2, in caso di incremento delle dotazioni organiche, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;

b) alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale; in tale ambito sono ricomprese anche le risorse di cui all'art. 56-quater, comma 1, lett. c).

6. Gli enti possono stanziare le risorse di cui al comma 3 lett. h), i) nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale. In ogni caso, ferme le disposizioni di legge in materia, le risorse di cui al comma 3 non possono essere stanziare dagli enti che si trovino in condizioni

di dissesto come disciplinate dalla normativa vigente, fatte salve le quote di cui al comma 3, lett. c) previste da disposizioni di legge, che finanziano compensi da corrispondere obbligatoriamente sulla base delle stesse disposizioni. Gli enti che versino in condizioni di deficitarietà strutturale o che abbiano avviato procedure di riequilibrio finanziario, come definite e disciplinate da disposizioni di legge o attuative di queste ultime, in vigore per le diverse tipologie di enti del comparto, ferma l'impossibilità di procedere ad incrementi delle complessive risorse di cui al periodo precedente, sono comunque tenuti ad applicare tutte le misure di riequilibrio previste dalle suddette disposizioni, anche in ordine alla riduzione o totale eliminazione delle risorse stesse. Per gli enti locali, il riferimento alle risorse di cui al disapplicato art. 15, comma 5, del CCNL dell'1.4.1999, contenuto nell'art. 243-bis del D.Lgs. n. 267/2000, va ora inteso alle risorse di cui al comma 3, lett. i) del presente articolo.

7. La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017.

8. Ai sensi dell'art. 23, comma 4 del D. Lgs. n. 75/2017, a decorrere dal 1° gennaio 2018 e sino al 31 dicembre 2020, in via sperimentale, le regioni a statuto ordinario e le città Metropolitane individuate ai sensi del citato art. 23, comma 4, possono incrementare, oltre il limite di cui all'art. 23, comma 2, del medesimo decreto legislativo, l'ammontare della componente variabile del presente Fondo, costituita dalle risorse di cui al comma 3, in misura non superiore ad una percentuale della sua componente stabile, costituita dalle risorse di cui ai commi 1 e 2. Tale percentuale è individuata secondo le modalità e le procedure indicate dal ripetuto art. 23, comma 4.

9. Ai sensi dell'art. 23, comma 6 del D. Lgs. n. 75/2017, sulla base degli esiti della sperimentazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata, può essere disposta l'applicazione in via permanente di quanto previsto al comma 8 nonché l'eventuale estensione ad altre amministrazioni pubbliche, previa individuazione di specifici meccanismi che consentano l'effettiva assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

10. Ai fini dello stanziamento di cui al comma 5, lett. b), le Camere di commercio, ivi comprese quelle risultanti dalla fusione di più Enti, possono definire anche obiettivi legati ai processi di riorganizzazione e di fusione, derivanti dalla riforma di cui al D.Lgs. n. 219/2016.

11. Resta ferma quanto previsto dalla normativa di legge vigente in merito alle risorse utilizzabili per la copertura degli oneri conseguenti al mancato rispetto di vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all'utilizzo dei relativi fondi.

L'art. 67 del CCNL 21/05/2018 regola la costituzione del fondo risorse decentrate.

Il comma 1 stabilisce le modalità di calcolo dell'importo unico consolidato (I.U.C.) delle risorse stabili così come indicate all'art.31 comma 2 del CCNL del 22/01/2004 relative all'anno 2017 e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art.33, comma 4, lettere b e c del CCNL 22/01/2004; le risorse sopraindicate confluiscono quindi nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative.

Il comma 2 prevede le integrazioni della parte stabile: in particolare i differenziali delle posizioni di sviluppo, gli incrementi del personale in servizio al 31/12/2015 in base all'art. 67 comma 2 lettera a, gli importi delle RIA del personale cessato al 2017 e le decurtazioni per riallineamento fondo 2016.

I comma 3 e 4 prevedono le componenti variabili, riproducendo, sostanzialmente, i precedenti flussi di composizione già previsti dall'art. 31, comma 3, del CCNL 22.1.2004.

Il comma 5 dell'art. 67 ripropone, con alcune semplificazioni, la facoltà di incremento (stabile e variabile) prevista dal precedente art. 15 comma 5 del CCNL 01/04/1999.

Il CCNL 21/05/2018, al comma 7 dell'art. 67, stabilisce inoltre che la quantificazione del fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, debba comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del

D.Lgs.n.75/2017 (il fondo pertanto non può superare il corrispondente importo previsto per l'anno 2016).

In merito al limite del fondo, la dichiarazione congiunta n. 5 così recita *“In relazione agli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall’art.67, comma 2 lett a) e b), le parti ritengono concordemente che gli stessi, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non siano assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti”*

Per quanto riguarda le limitazioni che il legislatore ha introdotto in materia di trattamento accessorio del personale, come già specificato nelle relazioni precedenti, si è ritenuto non fossero applicabili alle ASP per le motivazioni che seguono.

1) Il D.L. 78/2010, convertito con Legge n. 122/2010, ha introdotto un limite, a decorrere dall'anno 2011, per il triennio 2011/2013, all'ammontare del fondo risorse decentrate. In particolare l'art. 9 comma 2 bis del citato Decreto così recita *“A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio”* Il suddetto vincolo è poi stato prorogato sino al 31 dicembre 2014.

Il Decreto in oggetto ha introdotto un contenimento di spesa in materia di pubblico impiego nei confronti delle *“Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196”* e in tale conto non risultano le Aziende dei Servizi alla Persona;

2) L'art.114 del D.Lgs. 267/00 con il comma 5-bis introdotto dal D.L. 1/2012 e successivamente modificato con D.L. 101/2013 prevede che *“A decorrere dall'anno 2013, le aziende speciali e le istituzioni sono assoggettate al patto di stabilità interno secondo le modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e per gli affari regionali, il turismo e lo sport, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da emanare entro il 30 ottobre 2012. A tal fine, le aziende speciali e le istituzioni si iscrivono e depositano i propri bilanci al registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economico-amministrative della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del proprio territorio entro il 31 maggio di ciascun anno. L'Unioncamere trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno, l'elenco delle predette aziende speciali e istituzioni ed i relativi dati di bilancio. Alle aziende speciali ed alle istituzioni si applicano le disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché le disposizioni che stabiliscono, a carico degli enti locali: divieto o limitazioni alle assunzioni di personale; contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenza anche degli amministratori; obblighi e limiti alla partecipazione societaria degli enti locali. Gli enti locali vigilano sull'osservanza del presente comma da parte dei soggetti indicati ai periodi precedenti. Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del presente comma aziende speciali e istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, servizi scolastici e per l'infanzia, culturali e farmacie”. Tale disposizione ha pertanto introdotto una deroga ai vincoli esistenti in materia di personale e oneri contrattuali a favore di aziende speciali che gestiscono servizi socio assistenziali.*

- 3) La disposizione di cui al punto 2) è stata poi modificata ed il comma 2 bis dell'art. 18 del D.L. 112/2008, sostituito dall'art. 4, comma 12-bis, D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89, così prevede *“Le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo si attengono al principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale. A tal fine l'ente controllante, con proprio atto di indirizzo, tenuto anche conto delle disposizioni che stabiliscono, a suo carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, definisce, per ciascuno dei soggetti di cui al precedente periodo, specifici criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera. Le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo adottano tali indirizzi con propri provvedimenti e, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, gli stessi vengono recepiti in sede di contrattazione di secondo livello fermo restando il contratto nazionale in vigore al 1° gennaio 2014. Le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie sono escluse dai limiti di cui al precedente periodo, fermo restando l'obbligo di mantenere un livello dei costi del personale coerente rispetto alla quantità di servizi erogati. Per le aziende speciali cosiddette multiservizi le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano qualora l'incidenza del fatturato dei servizi esclusi risulti superiore al 50 per cento del totale del valore della produzione”*
- 4) Legge Regionale Emilia Romagna n° 12 del 26 luglio 2013 ad oggetto *“Disposizioni ordinamentali e di riordino delle forme pubbliche di gestione nel sistema dei servizi sociali e socio-sanitari. Misure di sviluppo e norme di interpretazione autentica in materia di aziende pubbliche di servizi alla persona”* all'art. 3 comma 2 prevede che *“Al fine di assicurare coerenza tra le misure dell'ordinamento statale e le competenze regionali sulla regolamentazione delle forme di gestione dei servizi sociali, socio-sanitari e educativi, la normativa vigente stabilita in materia di esclusioni dai divieti e dalle limitazioni nell'assunzione di personale per le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali, educativi, culturali e farmacie e volta a garantirne la continuità dei servizi nello svolgimento del ruolo, si applica anche alle ASP”.*

Tuttavia, stante il tenore dell'art. 23 comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 il quale si rivolge a tutte le amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D.lgs. 165/01, si ritiene opportuno in via prudenziale non discostarsi dal valore del fondo dell'anno 2016.

Tutto ciò doverosamente premesso, la suddetta relazione si compone di tre distinte sezioni:

- 2.1 La costituzione del Fondo Risorse decentrate per la contrattazione integrativa – anno 2021**
- 2.2 Schema generale riassuntivo del Fondo e confronto con il corrispondente fondo certificato anni precedenti**
- 2.3 Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio**

2.1 La costituzione del Fondo Risorse decentrate per la contrattazione integrativa – anno 2021

La presente sezione si compone di cinque distinti paragrafi:

2.1.1 Risorse decentrate stabili composte da:

2.1.1.1 Importo Unico Consolidato (IUC) art. 67 comma 1 CCNL 21/05/2018

2.1.1.2 Integrazioni di parte stabile art. 67 comma 2 CCNL 21/05/2018

2.1.2 Decurtazioni del fondo

2.1.2.1 Decurtazioni riallineamento importo fondo 2016 (art. 23 c. 2 d.lgs. 75/2017)

2.1.3 Risorse decentrate variabili art. 67 commi 3 e 4 e art. 68 comma 1 CCNL 21/05/2018

2.1.4 Tabella di sintesi della costituzione del Fondo risorse decentrate

2.1.5 Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

2.1.1 Le Risorse decentrate stabili ammontano ad € 232.110,34 al lordo delle decurtazioni di cui al punto 2.1.2 (quindi al netto del punto 2.1.2 ammontano a € 226.179,33)

Tali risorse decentrate complessive si compongono come segue:

2.1.1.1 Importo Unico Consolidato (IUC) art. 67 comma 1 CCNL 21/05/2018: € 219.012,56 al lordo delle decurtazioni di cui al punto 2.1.2

L'importo unico consolidato comprende le risorse decentrate stabili dell'anno 2017 e meglio specificate nella precedente relazione di settembre 2018 che si richiama integralmente, al netto delle risorse che l'Ente ha destinato, nel 2017, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Tali risorse infatti non transiteranno più sul fondo ma sul bilancio dell'Ente. Ne consegue che l'Importo unico consolidato per questa Azienda è costituito come segue:

Risorse decentrate stabili 2017	Risorse fondo PO anno 2017	IUC 2018
233.962,56	14.950,00 n. 1 PO	219.012,56

2.1.1.2 Integrazioni di parte stabile art. 67 comma 2 CCNL 21/05/2018: € 13.097,78.

Le integrazioni di parte stabile 2018 sono:

lett. a) di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019: **€ 7.488,00;**

lett. b) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data: **€ 584,76** (come da allegato 1)

lett. c) dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno: **€ 5.025,02 (rispetto all'importo del 2020 di € 1.432,21 è stato incrementato della somma di € 3.592,81 a causa del pensionamento a fine 2020 di una dipendente degli uffici amministrativi la cui retribuzione annuale di anzianità/assegni ad personam ammontava a € 276,37 per 13 mensilità)**

2.1.2 Decurtazioni totali del fondo € 5.931,01

2.1.2.1 Decurtazioni riallineamento importo fondo 2016 (art. 23 c. 2 d.lgs. 75/2017): € 5,931,01 (rispetto all'importo del 2020 di € 2.338,20 è stato incrementato della somma di € 3.592,81 a causa del pensionamento a fine 2020 di una dipendente degli uffici amministrativi la cui retribuzione annuale di anzianità/assegni ad personam ammontava a € 276,37 per 13 mensilità)

2.1.3 Risorse decentrate variabili art. 67 commi 3 e 4 CCNL 21/05/2018: € 26.319,75

Si tratta di poste che, non avendo carattere di certezza e stabilità nel tempo, non possono essere consolidate e debbono essere espressamente quantificate in occasione della costituzione del Fondo di ciascun anno e derivano dall'applicazione delle seguenti norme contrattuali:

a) art. 67 comma 3 lettera h) del CCNL 21/5/2018: € 8.254,00. Si tratta dell'aumento dell'importo fino ad un massimo pari all' 1,2% del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota della dirigenza, pari a € **8.254,00**, destinate all'incentivazione del personale coinvolto in progetti di riorganizzazione che determinano riduzioni di spesa per l'Azienda.

Con riferimento al monte salari 1997, trattandosi di Azienda trasformata con decorrenza 1/5/2008, alla quale i Comuni soci hanno conferito, nel tempo, nuovi servizi e funzioni, come già indicato in precedenza, il suddetto monte salari è stato ricostruito partendo dal monte salari relativo al personale dipendente della ex Ipab e, relativamente al 2012, dai servizi/profili professionali trasferiti all'ASP da parte del Comune di Campagnola Emilia e tale somma rappresenta il monte salari che il Comune "cede" all'ASP, con contestuale riduzione del proprio monte salari 1997.

Applicando le modalità ed i criteri sopra indicati, l'importo massimo di risorse decentrate variabili è stato determinato come segue:

	monte salari	Max 1,20%
Campagnola emilia	€ 436.077,00	€ 5.244,92
Ex Ipab	€ 267.874,00	€ 3.214,00
Totale Max	€ 703.951,00	€ 8.458,92

b) Art. 67 comma 3 lettera k) CCNL 21/5/2018: anche per il 2018, il Comune di San Martino in Rio non ha ceduto la propria parte di monte salari all'ASP, preferendo applicare autonomamente l'art. 15 comma 2 CCNL 1/4/1999, per poi trasferire una quota di risorse variabili relative al proprio personale trasferito a questa Azienda, ammontante ad € **2.964,00**

c) art. 68 comma 1 del CCNL 21/5/2018 "Sono infine rese disponibili eventuali risorse residue di cui all'art. 67, commi 1 e 2, non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile" € **15.101,75**. Tali risorse sono state conteggiate a consuntivo come da prospetto conservato agli atti dell'ufficio personale.

2.1.4 Tabella di sintesi della costituzione del Fondo risorse decentrate 2021

Fonte	descrizione	Importi
Art. 67 comma 1 CCNL 2018	Unico importo consolidato anno 2003 (art. 31 c. 2 Ccnl EELL 02-05 e art. 32) già detratte, dalle somme delle lettera a) e g), le risorse trasferimento personale altri enti (es. ata)	€ 58.881,00
	RIA e assegni ad personam personale cessato (art. 4 c. 2 Ccnl EELL 00-01)	€ 1.221,37
	Incremento per processi di decentramento e trasferimento funzioni (art. 15 comma 1 lett I)	€ 101.946,96
	Incremento art. 15 comma 5 ccnl 1/4/1999	€ 71.013,23
	Alte professionalità ex art. 32 comma 7 CCNL 21.01.2004	€ 900,00
	Fondo posizioni organizzative	-€ 14.950,00
	Totale Importo Unico Consolidato anno 2021	€ 219.012,56
Art. 67 comma 2 CCNL 21/05/2018	Incrementi art. 67 comma 2 lettera a) € 83,20 dipendenti in servizio al 31/12/2015 (non soggetti a vincolo)	€ 7.488,00
	Differenziali posizioni sviluppo (non soggette a vincolo)	€ 584,76
	Importi RIA personale cessato dal servizio anni 2017	€ 5.025,02
	Decurtazioni per riallineamento fondo 2016 (vincolo ex art. 23 comma 2 D.Lgs. 75/2017)	-€ 5.931,01
	Totale art. 67 comma 2 CCNL 21/05/2018	€ 7.166,77
Art. 67 commi 3 e 4 e art. 68 comma 1 CCNL 21/05/2018	Integrazione max 1,2 % (monte salari 1997)	€ 8.254,00
	Art. 67 comma 3 lettera k) CCNL 2018	€ 2.964,00
	Risorse economie di parte stabile anno 2019 (non soggette a vincolo)	€ 15.101,75
	Totale art. 67 commi 3 e 4 e art. 68 comma 1 CCNL 21/05/2018	€ 26.319,75

Totale complessivo fondo risorse decentrate 2021 dato da totale risorse stabili (art 67 comma 2) + totale risorse variabili (art. 67 commi 3 e 4 e art. 68 comma 1)	€ 252.499,08
--	---------------------

2.1.5 Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Non vi sono altre risorse che alimentano il fondo e che siano collocate temporaneamente al di fuori del fondo, ad eccezione di quelle che per previsione contrattuale nazionale si finanziano con capitoli di bilancio (esempio: la 1^a parte delle indennità di comparto ai sensi dell'art. 33 del CCNL 22/01/2004 relativo all'istituzione ed alla disciplina delle medesime)

2.2 Schema generale riassuntivo del Fondo e confronto con i corrispondenti fondi certificati anno 2016 e 2021

Il confronto del fondo 2021 con il corrispondente fondo certificato per gli anni 2017, 2018 e 2019 è rappresentato dal confronto degli allegati 1) e 2)

2.3 Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo di parte stabile con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

2.3.1 Verifica dei limiti di spesa

Il limite di spesa sul fondo delle risorse decentrate previsto dall'art.23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017 è stato rispettato in quanto per l'anno 2021, al netto delle somme non soggette al tetto, non supera l'ammontare del fondo anno 2016.

Inoltre, poiché il comma 7 dell'art. 67 del CCNL 21/05/2018 testualmente prevede “*La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D.Lgs n. 75/2017*”, il rispetto del tetto complessivo delle risorse decentrate come costituite dal presente atto e delle risorse per le posizioni organizzative, viene rappresentato nel seguente prospetto

Tipologia fondo	Importi anno 2016	Importi anno 2021
Fondo risorse decentrate dipendenti	244.274,57	229.324,57
Risorse per Posizioni Organizzative	//	14.950,00
Totali complessivi	244.274,57	244.274,57

2.3.2 Copertura finanziaria

Le risorse complessive di € 252.499,08 non eccedono le somme previste in bilancio e trovano adeguata copertura.

Il Direttore
Dr. Ravello Alberto